

Regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1.

Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1  
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 7  
(Accertamento della conoscenza  
della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso l'Amministrazione regionale o altro ente facente parte del comparto unico regionale è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso o alla selezione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera n).
2. Per i concorsi e le selezioni di categoria A e categoria B, posizione B1, l'accertamento consiste in una prova orale.
3. Per i concorsi e le selezioni di categoria B, posizioni B2 e B3, categoria C e categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al medesimo articolo 39, comma 6, l'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale.
4. In tutti i concorsi e selezioni, nella prova orale è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

Règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008,

modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>  
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, est remplacé par l'article suivant :

« Art.7  
(Vérification de la connaissance  
de l'italien et du français)

1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional est subordonné à la réussite de l'examen préliminaire de français ou d'italien. Pour les épreuves dudit examen, les candidats devront utiliser la langue autre que celle déclarée dans leur acte de candidature, au sens de la lettre n) du 1<sup>er</sup> alinéa de l'art. 22 du présent règlement.
2. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de catégorie A et de catégorie B, position B1, l'examen en question consiste en une épreuve orale.
3. Pour les concours et les sélections concernant des emplois de catégorie B, positions B2 et B3, de catégorie C et de catégorie D, ainsi que pour l'accès à la catégorie unique de direction visée à l'art. 39, y compris dans les cas indiqués au 6<sup>e</sup> alinéa dudit article, l'examen en cause consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale.
4. Lors des épreuves orales de tous les concours et sélections, le candidat a la faculté de s'exprimer en italien ou en français, sans préjudice du fait qu'il devra utiliser l'autre langue officielle pour une matière de son choix.

5. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.
6. Per il personale assunto a tempo indeterminato, l'accertamento conserva validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale in relazione alla qualifica unica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato o a categorie/posizioni inferiori, a condizione che le prove siano espletate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle valutazioni stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 10.
7. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che superano l'accertamento linguistico ai sensi del presente articolo, l'accertamento conserva validità per quattro anni ovvero validità permanente a condizione che i soggetti medesimi frequentino dei corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e di una durata minima di venti ore, le cui ulteriori modalità di svolgimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentiti le Commissioni consiliari competenti ed il Consiglio permanente degli Enti locali.
8. L'accertamento può essere ripetuto su richiesta del candidato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.
9. Il candidato che supera l'accertamento presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso o alla selezione deve darne comunicazione all'ente presso il quale il concorso o la selezione sono banditi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di lingua francese o italiana inerenti all'espletamento del concorso o della selezione, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento.
10. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con propria deliberazione determina per la qualifica dirigenziale e per ogni categoria/posizione:
- i programmi d'esame;
  - la tipologia delle prove scritte ed orali;
  - i criteri di valutazione;
  - i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.
5. L'évaluation est réputée satisfaisante lorsque le candidat obtient à chaque épreuve, écrite et orale, une note d'au moins 6/10. Cette dernière est prise en compte dans le calcul des points des titres lors des concours sur titres et des concours sur titres et épreuves.
6. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à durée indéterminée, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification en cause est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, à condition que les épreuves se soient déroulées dans le respect des critères, des modalités et des évaluations fixés par la délibération du Gouvernement régional mentionnée au dixième alinéa.
7. Lorsque le candidat est titulaire d'un emploi sous contrat à durée déterminée ou qu'il réussit l'examen au sens du présent article, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification en cause est valable pendant 4 ans ou est définitivement acquise, s'il fréquente, tous les quatre ans, des cours de recyclage linguistique d'une durée d'au moins vingt heures, dont les modalités d'organisation feront l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, les Commissions du Conseil compétentes et le Conseil permanent des collectivités locales entendus.
8. À la demande du candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification ; au cas où l'évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c'est cette dernière qui reste valable.
9. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional après la date d'expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer à l'administration qui organise le concours ou la sélection au plus tard le jour qui précède le début des épreuves de français ou d'italien, et ce, afin d'être dispensés de l'examen en question.
10. De concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, le Gouvernement régional établit par délibération, pour la catégorie unique de direction et pour chaque catégorie/position :
- Les programmes d'examen ;
  - La typologie des épreuves écrites et orales ;
  - Les critères d'évaluation ;
  - Les cas d'exonération, qui doivent être motivés par une documentation adéquate.

11. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana.
  12. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.
  13. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:
    - a) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore;
    - b) sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea.
  14. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli, si prende in considerazione la votazione di miglior favore per il candidato.
  15. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure concorsuali. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza lo svolgimento di prove di accertamento.
11. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien les candidats présentant un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l'élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée à l'art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).
  12. Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien les candidats qui participent à des concours ou à des sélections pour lesquels est requise la possession du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré ou d'un certificat de scolarité obligatoire et qui ont obtenu le titre d'études en cause dans une école de la Vallée d'Aoste à l'issue de l'année scolaire 1996/1997 ou à l'issue de l'une des années scolaires suivantes. Aux fins de l'évaluation du titre susdit, l'épreuve est considérée comme réussie avec le minimum des points, sans préjudice des dispositions du 8<sup>e</sup> alinéa du présent article.
  13. Sont également dispensés de l'épreuve préliminaire de français les candidats qui :
    - a) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 portant réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste, limitativement aux catégories ou positions pour lesquels est requise la possession d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré ou d'un titre d'études inférieur ;
    - b) Justifient de l'attestation visée à l'art. 7 de la LR n° 52/1998 assortie de la certification relative à l'un des parcours de formation visés à l'art. 3 de la loi régionale n° 25 du 8 septembre 1999 portant dispositions d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), limitativement aux catégories ou positions pour lesquels la possession d'un titre universitaire est requise.
  14. Lorsque les épreuves des concours ou des sélections ont trait à la connaissance spécifique des langues, le candidat ne peut pas choisir la langue qu'il entend utiliser et il n'est pas fait application des dispositions visées au 4<sup>e</sup> alinéa du présent article. Dans ce cas, il y a lieu de procéder, en tout état de cause, à la vérification de la connaissance des deux langues, italien et français. Aux fins du calcul des points des titres, il est tenu compte de la note la plus avantageuse pour le candidat.
  15. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien peut se dérouler en dehors des procédures des concours. À cette fin, l'Administration régionale organise des épreuves de vérification linguistique auxquelles elle

mento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva, alle condizioni di cui ai commi 6 e 7, validità permanente per l'Amministrazione regionale e per ogni altro ente del comparto unico regionale, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

16. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale e l'accertamento di cui al comma 15 sono effettuati da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua.

17. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico regionale avvenga tramite procedura non concorsuale o tramite concorso per soli titoli.».

Art. 2  
(Modificazione all'articolo 22)

1. La lettera nbis) del comma 1 dell'articolo 22 del regolam. reg. 6/1996 è sostituita dalla seguente:

«nbis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, con l'indicazione del motivo ai sensi dell'articolo 7, dell'ente del comparto unico regionale e della qualifica dirigenziale, categoria/posizione per cui l'accertamento è stato superato e dell'occasione in cui è stato superato;».

Art. 3  
(Modificazioni all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione può essere integrata da un docente di lingua francese per le operazioni necessarie allo svolgimento della procedura concorsuale qualora almeno un candidato abbia scelto di svolgere le prove d'esame in lingua francese.».

2. Il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Per le prove preliminari di accertamento linguistico, la commissione esaminatrice è composta da due o più docenti di lingua, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle

donne une publicité adéquate, selon les formes qu'elle juge les plus opportunes. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification effectuée au sens du présent alinéa est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées aux sixième et septième alinéas ci-dessus.

16. L'épreuve préliminaire de français ou d'italien pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée avec une procédure ne comportant pas de concours et l'épreuve préliminaire organisée au sens de l'art. 15 ci-dessus sont évaluées par des jurys prévus à cet effet et composés d'un président et d'au moins deux enseignants de langues.

17. Les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie recrutés au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional dans le cadre d'une procédure ne comportant pas de concours ou comportant un concours sur titres uniquement doivent subir une épreuve préliminaire portant sur les deux langues, français et italien. ».

Art. 2  
(Modification de l'art. 22)

1. La lettre n bis du premier alinéa de l'art. 22 du règlement régional n° 6/1996 est remplacée par la lettre suivante :

« nbis) S'ils demandent à être dispensés de l'épreuve préliminaire de français ou d'italien, la raison alléguée, au sens de l'art. 7, la collectivité ou l'organisme public du statut unique régional dans le cadre duquel l'épreuve a été soutenue et l'évaluation satisfaisante a été obtenue, ainsi que la catégorie unique de direction ou la catégorie/position concernée ; ».

Art. 3  
(Modification de l'art. 24)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996 est ajoutée la phrase suivante : « Dans le cas où un candidat au moins aurait choisi le français pour les épreuves du concours, le jury peut s'adjoindre un enseignant de français pour les opérations nécessaires aux fins de la procédure du concours. ».

2. Le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 5. Lors des épreuves préliminaires, le jury est composé d'un ou de plusieurs enseignants de langues, conformément aux limites visées aux 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> alinéas du présent article et compte tenu du nombre de candi-

prove, e dal presidente della commissione di cui al comma 2.».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«5bis Per l'espletamento della prova orale, la commissione è integrata da un docente di lingua francese.».

Art. 4  
(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 6 dell'articolo 33 del regolam. reg. 6/1996 è abrogato.

Art. 5  
(Modificazioni all'articolo 39)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità di cui all'articolo 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.».

2. Il comma 4 dell'articolo 39 del regolam. reg. 6/1996 è sostituito dal seguente:

«4. Conseguono l'ammissione alla seconda prova scritta i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prima prova scritta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella seconda prova scritta. Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.».

Art. 6  
(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 del regolam. reg. 6/1996, la parola «, facoltativa,» è soppressa.

Art. 7  
(Disposizioni transitorie)

1. Per il personale assunto a tempo indeterminato presso

dats admis aux épreuves, ainsi que du président du jury visé au deuxième alinéa. ».

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 24 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il est remplacé au sens du deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«5bis Aux fins de l'épreuve orale, le jury s'adjoit un enseignant de français. ».

Art. 4  
(Modification de l'art. 33)

1. Le sixième alinéa de l'art. 33 du règlement régional n° 6/1996 est abrogé.

Art. 5  
(Modification de l'art. 39)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :

«2. Le concours consiste en deux épreuves écrites au moins et en un entretien, après l'épreuve préliminaire de français ou d'italien, passée suivant les modalités visées à l'art 7 du présent règlement. Une ou plusieurs épreuves écrites visent à constater l'aptitude des candidats à résoudre correctement des problèmes liés à l'activité institutionnelle de l'administration, du point de vue de la légalité, de l'intérêt ainsi que de l'efficacité et de l'économie organisationnelles. La dernière épreuve porte sur des matières ayant trait aux fonctions pour lesquelles est lancé le concours. L'entretien porte sur les matières des épreuves écrites et sur les autres matières indiquées dans l'avis de concours. ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6/1996 est remplacé par l'alinéa suivant :

«4. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats qui ont obtenu une note de 7/10 au moins à la première épreuve écrite. Sont admis à l'entretien les candidats qui ont obtenu une note de 7/10 au moins à la deuxième épreuve écrite. L'entretien est considéré comme réussi lorsque le candidat obtient une note de 7/10 au moins. Les points finaux sont obtenus par la somme de la moyenne des notes des épreuves écrites et de la note de l'entretien. ».

Art. 6  
(Modification de l'art. 68)

1. Au premier alinéa de l'art. 68 du règlement régional n° 6/1996, le mot « , facultative, » est supprimé.

Art. 7  
(Dispositions transitoires)

1. Pour le personnel recruté sous contrat à durée indé-

l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale, l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, già superato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, conserva validità permanente nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Qualora al suddetto accertamento non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento.

2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.
3. Le procedure concorsuali, di selezione e di progressione interna i cui bandi siano già stati pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana con procedura non concorsuale e le progressioni interne già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portati a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data del loro avvio. L'accertamento superato all'esito delle procedure di cui al presente comma conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico regionale, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

minée au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional, l'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue d'une épreuve préliminaire de français ou d'italien déjà soutenue au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est définitivement acquise, dans le cadre des administrations susdites et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures. Au cas où aucune note n'aurait été attribuée lors de ladite épreuve, celle-ci est considérée comme réussie avec le minimum de points, sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1<sup>er</sup> du présent règlement.

2. Pour le personnel recruté sous contrat à durée déterminée et pour le personnel qui a déjà réussi l'épreuve préliminaire de français ou d'italien au sein de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional lors de concours ou de sélections dont l'avis a été publié au Bulletin officiel de la Région à compter du 1<sup>er</sup> juin 2002 ou de procédures ne comportant ni concours ni sélection engagées après la date susdite, l'évaluation satisfaisante y afférente est définitivement acquise, dans le cadre des administrations susdites et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées au septième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1<sup>er</sup> du présent règlement. Dans l'attente de l'organisation des cours de recyclage linguistique visés au septième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1<sup>er</sup> du présent règlement, l'évaluation satisfaisante obtenue aux conditions visées à la première phrase du présent alinéa est acquise jusqu'au 31 décembre 2008.
3. Les concours, les sélections et les avancements dont les avis ont déjà été publiés au Bulletin officiel de la Région à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumis aux dispositions en vigueur à la date de publication des avis en cause. Les épreuves préliminaires de français ou d'italien dans le cadre d'une procédure ne comportant pas de concours ou d'une procédure d'avancement dont l'instruction est déjà en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux dispositions en vigueur à la date de l'ouverture y afférente. L'évaluation satisfaisante obtenue au sens du présent alinéa est définitivement acquise dans le cadre de l'Administration régionale, d'une autre collectivité ou d'un autre organisme public du statut unique régional et pour ce qui est de la catégorie unique de direction ou de la catégorie/position concernée ou des catégories/positions inférieures, aux conditions visées à l'art. 7 du règlement régional n° 6/1996, tel qu'il a été remplacé au sens de l'art. 1<sup>er</sup> du présent règlement.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer

osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 gennaio 2008.

Il Presidente  
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 10

- di iniziativa dei Consiglieri Enrico TIBALDI, Dario FRASSY e Massimo LATTANZI;
- presentata al Consiglio regionale in data 09.10.2007;
- assegnata alle Commissioni consiliari permanenti I e II in data 11.10.2007;
- esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti I e II, con parere in data 20.12.2007, nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere TIBALDI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 gennaio 2008, con deliberazione n. 3230/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 15.01.2008.

comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 janvier 2008.

Le président,  
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 10

- à l'initiative des Conseillers Enrico TIBALDI, Dario FRASSY et Massimo LATTANZI ;
- présentée au Conseil régional en date du 09.10.2007 ;
- soumise aux Commissions permanentes du Conseil I<sup>ère</sup> et II<sup>ème</sup> en date du 11.10.2007 ;
- examinée par les Commissions permanentes du Conseil I<sup>ère</sup> et II<sup>ème</sup> – avis en date du 20.12.2007 – nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller TIBALDI ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 10 janvier 2008, délibération n° 3230/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 15.01.2008.

**Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.**

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE  
17 GENNAIO 2008, N. 1.

**Note all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, già sostituito dall'art. 4 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, prevedeva quanto segue:

«Art. 7  
(Accertamento della conoscenza  
delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. n).
2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.
3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'art. 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo art. 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.
5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.
6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.
7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.
- 8.
9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:
  - a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 6/10;
  - b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;
  - c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.
10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla

prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso, assunto a tempo indeterminato, che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale, o superiore, per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
13. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In questo caso deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli si considera la votazione di miglior favore per il candidato.
14. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese.»

#### Nota all'articolo 2:

<sup>(2)</sup> La lettera nbis) del comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedeva quanto segue:

«[1. Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro responsabilità personale:...]  
n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere le prove di concorso;».

#### Nota all'articolo 3:

<sup>(3)</sup> Il comma 2 dell'articolo 24 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, già sostituito dall'art. 12 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, prevedeva quanto segue:

«2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della l.r. 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'art. 54, comma 1, lett. a), della l.r. 45/1995.»

<sup>(4)</sup> Il comma 5 dell'articolo 24 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedeva quanto segue:

«5. Per le prove preliminari di lingua francese e/o italiana e per l'espletamento delle prove orali di cui all'art. 7, comma 4, della commissione esaminatrice fanno parte uno o più esperti, scelti fra docenti di lingua, in servizio o in quiescenza, con i limiti di cui ai commi 3 e 4, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alle prove.»

#### Nota all'articolo 4:

<sup>(5)</sup> Il comma 6 dell'articolo 33 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedeva quanto segue:

«6. I compensi di cui al comma 2, lett. a), spettanti ai membri esperti per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana sono ridotti del cinquanta per cento.»

#### Nota all'articolo 5:

<sup>(6)</sup> Il comma 2 dell'articolo 39 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedeva quanto segue:

«2. Il concorso consiste in almeno due prove scritte ed un colloquio, previo accertamento della conoscenza della lingua francese scritta e orale, secondo le modalità di cui all'art. 7. Una o più prove scritte sono dirette ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione. L'altra prova verte su materie attinenti alla sfera di competenza professionale per la quale è indetto il concorso. Il colloquio verte sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso.»

<sup>(7)</sup> Il comma 4 dell'articolo 39 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 prevedeva quanto segue:

«4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.»

#### Nota all'articolo 6:

<sup>(8)</sup> Il comma 1 dell'articolo 68 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, già sostituito dall'art. 21 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4, prevedeva quanto segue:

«1. I Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.»

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2.

Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come definiti dall'articolo 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e i casi di esclusione del medesimo.

Art. 2  
(Titolarità del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. L'accesso è inoltre consentito alle pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza sia funzionale allo svolgimento delle loro attribuzioni. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'acquisizione diretta dei documenti ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 19/2007.

CAPO II  
PROCEDIMENTO DI ACCESSO

Art. 3  
(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta motivata, anche verbale, rivolta alla struttura regionale competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente, di seguito denominata struttura competente.

Règlement régional n° 2 du 28 février 2008,

portant nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

CHAPITRE I<sup>ER</sup>  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1<sup>er</sup>  
(Objet)

1. Le présent règlement fixe les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs, et des cas d'exclusion y afférents.

Art. 2  
(Titularité du droit d'accès)

1. Le droit d'accès peut être exercé par tous les sujets privés – y compris ceux faisant valoir des intérêts publics ou diffus – qui ont un intérêt direct, concret et actuel correspondant à une situation juridiquement protégée et liée au document pour lequel l'accès est demandé.
2. Les administrations publiques peuvent également exercer le droit d'accès aux actes dont la connaissance leur est nécessaire dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas en cas d'obtention directe des documents au sens de l'art. 37 de la LR n° 19/2007.

CHAPITRE II  
PROCÉDURE D'ACCÈS

Art. 3  
(Demandes informelles)

1. Le droit d'accès s'exerce de manière informelle par une demande motivée, écrite ou orale, adressée à la structure régionale qui a élaboré ou détient le document, ci-après dénommée « structure compétente ».

2. Il richiedente deve:
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione;
  - specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
  - far constare la propria identità e, qualora presenti la richiesta per conto di terzi, i propri poteri rappresentativi, indicando le generalità dell'interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:
- l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;
  - l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.
4. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 19/2007, redige sintetico verbale sull'esito del procedimento di cui al presente articolo.

Art. 4  
(Accesso formale)

1. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:
- sussista oggettiva difficoltà di reperimento del documento;
  - sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilità del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;
  - risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente è tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.

Art. 5  
(Presentazione della richiesta di accesso formale)

- La richiesta di accesso formale è indirizzata alla struttura competente.
- Nell'ipotesi in cui la struttura competente non sia agevolmente identificabile dal richiedente, la richiesta è indirizzata al dirigente della struttura per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre

2. Le demande doit :
- Indiquer les références du document faisant l'objet de sa demande ou les éléments qui en permettent l'identification ;
  - Signaler l'intérêt lié à l'objet de sa demande ;
  - Préciser son identité et, au cas où il présenterait la demande pour le compte de tiers, ses pouvoirs de représentation et l'identité de l'intéressé.
3. La demande est examinée immédiatement et sans formalité et, en fonction de son contenu, il lui est répondu comme suit :
- Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;
  - Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.
4. Le responsable de la procédure, défini au sens de l'art. 8 de la LR n° 19/2007, rédige un procès-verbal synthétique des résultats de la procédure visée au présent article.

Art. 4  
(Demandes formelles)

1. Le demandeur est invité à présenter une demande formelle à la structure compétente au cas où il aurait été impossible d'accueillir sans délai sa demande informelle, et notamment dans les cas suivants :
- Lorsqu'il existe une difficulté objective de localisation du document ;
  - Lorsqu'il existe des doutes quant à son identité, à ses pouvoirs de représentation, à l'existence de l'intérêt lié à l'objet de la demande, à l'accessibilité du document ou à l'exigence de protéger le secret de la vie privée de tierces personnes ;
  - Lorsqu'il existe d'autres intéressés, identifiés ou pouvant l'être facilement sur la base de la nature du document requis et dont le droit au secret de la vie privée ne serait pas respecté en cas d'exercice du droit d'accès au document en cause.
2. Le demandeur peut toujours présenter une demande formelle, même en dehors des cas indiqués au premier alinéa du présent article. Lorsqu'une demande formelle est présentée, la structure compétente est tenue de délivrer un reçu, sur demande.

Art. 5  
(Présentation des demandes formelles)

- Les demandes formelles d'accès aux documents administratifs sont adressées à la structure compétente.
- Dans le cas où la structure compétente ne serait pas facilement identifiable par le demandeur, celui-ci adresse sa demande au dirigeant de la structure chargée des rapports avec le public prévue par l'art. 9 de la loi régionale n° 45

1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

3. Ove la richiesta sia presentata ad una struttura diversa rispetto a quella nei cui confronti deve essere esercitato il diritto di accesso, questa la trasmette immediatamente a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione al richiedente.
4. Nella richiesta devono essere riportati:
  - a) le generalità del richiedente e dell'interessato, ove non coincidenti, complete, se necessario, di indirizzo e numero di telefono o di telefax, unitamente all'indicazione dei propri poteri rappresentativi, qualora la richiesta sia presentata per conto di terzi;
  - b) l'indicazione degli elementi che permettono l'individuazione del documento oggetto della richiesta;
  - c) l'indicazione espressa della necessità che la copia rilasciata sia in bollo;
  - d) l'interesse di cui si è portatori;
  - e) la sottoscrizione.
5. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento. In ogni caso, la richiesta deve essere formulata in modo da consentire alla struttura competente l'identificazione dei documenti richiesti.
6. La richiesta, sottoscritta in conformità all'articolo 35 della l.r. 19/2007, può pervenire alla struttura competente anche per posta, telefax o mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.

Art. 6

*(Notifica ai controinteressati)*

1. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

Art. 7

*(Accoglimento della richiesta)*

1. L'accoglimento della richiesta avviene, in relazione a quanto in essa indicato, mediante:

du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

3. Lorsqu'une demande est présentée à une structure autre que la structure auprès de laquelle doit être exercé le droit d'accès, la première achemine sans délai la demande en cause vers la structure compétente et en informe le demandeur.
4. Toute demande doit contenir les éléments suivants :
  - a) Les nom et prénom du demandeur et de l'intéressé, s'il ne s'agit pas de la même personne, et, si nécessaire, ses adresse et numéro de téléphone ou de télécopieur, ainsi que ses pouvoirs de représentation, lorsque la demande est présentée pour le compte de tiers ;
  - b) Les références qui permettent d'identifier le document faisant l'objet de la demande ;
  - c) L'indication expresse de la nécessité que la copie délivrée soit revêtue d'un timbre fiscal ;
  - d) L'intérêt dont le demandeur est porteur ;
  - e) La signature du demandeur.
5. Une demande peut concerner plus d'un document. En tout état de cause, les demandes doivent être formulées de façon à permettre à la structure compétente d'identifier les documents requis.
6. Les demandes, signées conformément aux dispositions de l'art. 35 de la LR n° 19/2007, peuvent parvenir à la structure compétente par la voie postale, par télécopie ou par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance de la demande en cause et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.

Art. 6

*(Notification aux autres intéressés)*

1. La structure à laquelle est adressée une demande d'accès est tenue d'en informer les autres intéressés, identifiés compte tenu, entre autres, des actes liés au document requis. La communication en cause peut être également effectuée par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance de ladite communication et sa réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.
2. Dans les dix jours qui suivent la réception de la communication visée au premier alinéa du présent article, les autres intéressés peuvent présenter à la structure compétente une opposition motivée à la demande d'accès en cause. Tout éventuel refus d'accueillir ladite opposition doit être motivé dans l'acte accueillant la demande d'accès et communiqué aux autres intéressés.

Art. 7

*(Accueil des demandes)*

1. En fonction du contenu de la demande présentée, il lui est répondu comme suit :

- a) l'indicazione della pubblicazione contenente il documento, ove esistente;
  - b) l'esibizione del documento al fine del suo esame o l'estrazione di copia del medesimo.
2. L'atto di accoglimento della richiesta contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione o per ottenere copia della documentazione richiesta.
  3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni e le limitazioni di cui all'articolo 41 della l.r. 19/2007 e al capo III del presente regolamento.
  4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta alla struttura competente. Fatto salvo quanto stabilito al comma 5, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
  5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta la struttura competente, entro dieci giorni, deve darne comunicazione al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Decorso il termine di venti giorni senza che siano pervenute le integrazioni richieste, il responsabile dispone l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Art. 8  
(*Esame dei documenti*)

1. L'esame dei documenti si esercita mediante consultazione, da parte del richiedente, dei documenti medesimi detenuti dalla struttura competente ed espressamente indicati nella richiesta di accesso.
2. L'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto. Il richiedente può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
3. I documenti non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente, anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalità delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta.

Art. 9  
(*Estrazione di copia*)

1. L'estrazione di copia si esercita mediante il ricevimento, da parte del richiedente, o di persona appositamente delegata, di copia dei documenti richiesti, mediante consegna a

- a) Par l'indication de la publication contenant le document, le cas échéant ;
  - b) Par la présentation du document, en vue de son examen, ou par la délivrance d'une copie de celui-ci.
2. L'acte y afférent indique le bureau compétent aux fins de la consultation du document demandé ou de la délivrance d'une copie de celui-ci.
  3. L'accueil d'une demande vaut autorisation d'exercer le droit d'accès également à l'égard des documents mentionnés dans le document faisant l'objet de la demande et appartenant à la même procédure, et ce, sans préjudice des cas d'exclusion et des limitations visés à l'art. 41 de la LR n° 19/2007 et au chapitre III du présent règlement.
  4. La procédure d'accès doit se conclure dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande à la structure compétente. Sans préjudice des dispositions de l'art. 5 du présent règlement, en l'absence de réponse à l'expiration dudit délai, la demande est considérée comme rejetée.
  5. En cas de demande irrégulière ou incomplète, la structure compétente en informe le demandeur, sous dix jours et par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'en certifier la réception. Le délai de clôture de la procédure court de nouveau à compter de la présentation de la demande régularisée. Passé un délai de vingt jours sans que la nouvelle demande soient parvenue, le responsable dispose la clôture de la procédure et en informe le demandeur et, éventuellement, les autres intéressés.

Art. 8  
(*Examen des documents*)

1. L'examen des documents se concrétise par la consultation sur place, de la part du demandeur, des documents en cause, détenus par la structure compétente et expressément indiqués dans la demande d'accès.
2. L'examen des documents a lieu en présence du personnel compétent. Le demandeur peut prendre des notes et transcrire en tout ou en partie les documents qu'il consulte.
3. Les documents ne peuvent sortir du lieu de consultation ni être altérés de quelque façon que ce soit.
4. Les documents peuvent être consultés par le demandeur, éventuellement accompagné d'une autre personne, ou par une personne déléguée à cet effet, à condition que l'identité de ces dernières soit inscrite au bas de la demande.

Art. 9  
(*Délivrance des copies*)

1. Il y a délivrance de copie lorsque le demandeur, ou une personne déléguée à cet effet, reçoit copie des documents qu'il a demandé, remis en mains propres ou envoyés par la

mano o per posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le informazioni contenute in strumenti informatici possono essere rilasciate sugli appositi supporti ovvero mediante mezzi telematici idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario, ove esistenti e regolarmente attivati.
3. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comunque comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine o le parti omesse devono essere indicate.

Art. 10  
(*Tariffe*)

1. La richiesta di accesso è esente da imposta di bollo, salvo che sia richiesto il rilascio di copie autentiche.
2. L'esame dei documenti è gratuito. Sono a carico del richiedente le spese di riproduzione e, in caso di copia autentica, l'imposta di bollo. In caso di rilascio di copie su supporto informatico, sono inoltre a carico del richiedente le spese del supporto, qualora questo non sia fornito direttamente dal richiedente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, determina la misura e le modalità del versamento delle somme relative al rimborso delle spese di riproduzione e l'eventuale esonero dal pagamento in relazione al numero esiguo di copie richieste.
4. Al momento del ritiro della copia deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 2.

CAPO III  
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI  
DAL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 11  
(*Differimento, rifiuto o limitazione  
della richiesta di accesso*)

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso, nei casi di cui all'articolo 43, commi 5 e 6, della l.r. 19/2007, sono motivati, a cura del responsabile del procedimento, con riferimento specifico alla normativa vigente e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. Dei relativi atti è data comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata. Alla

voie postale en recommandé avec accusé de réception.

2. Les informations contenues dans des systèmes informatiques peuvent être délivrées sur les supports prévus à cet effet ou par la voie télématique, lorsque cela est possible et que la provenance des informations en cause et leur réception de la part du destinataire peuvent être certifiées.
3. Des copies partielles des documents peuvent être délivrées, mais elles doivent comprendre la première et la dernière page du document concerné et porter l'indication des pages ou des parties omises.

Art. 10  
(*Tarifs*)

1. Les demandes d'accès sont exonérées du droit de timbre, sauf lorsque la délivrance de copies authentifiées est requise.
2. L'examen des documents est gratuit. Les frais de reproduction sont à la charge du demandeur, ainsi que le droit de timbre des copies authentifiées. En cas de délivrance d'une copie sur support informatique, les frais y afférents sont également à la charge du demandeur, sauf lorsque celui-ci fournit lui-même le support nécessaire.
3. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le Gouvernement régional prend une délibération pour fixer les sommes que les demandeurs doivent verser à titre de remboursement des frais de reproduction et les modalités afférentes au versement en question, ainsi que pour établir les cas d'exonération dudit remboursement du fait du nombre exigü de copies demandées.
4. Au moment du retrait des copies, les demandeurs doivent prouver qu'ils ont versé les sommes visées au deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE III  
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Art. 11  
(*Report, refus ou limitation de l'accès*)

1. Le refus, la limitation ou le report de l'accès, dans les cas visés aux cinquième et sixième alinéas de l'art. 43 de la LR n° 19/2007, sont motivés par le responsable de la procédure, compte tenu des dispositions en vigueur en la matière et des raisons pour lesquelles la demande ne peut être accueillie telle qu'elle est formulée. Les actes y afférents sont communiqués au demandeur et, éventuellement, aux autres intéressés.
2. L'acte qui établit le report de l'accès en indique également

scadenza del termine, il responsabile del procedimento può prorogare il differimento per una sola volta.

Art. 12  
(*Esclusione dal diritto di accesso*)

1. Il diritto di accesso è sempre escluso nei casi previsti dall'articolo 41 della l.r. 19/2007.

Art. 13  
(*Documenti riservati*)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della l.r. 19/2007 sono, in particolare, sottratti all'accesso:

- a) i documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per le parti relative alle situazioni personali e familiari, allo stato di salute, alla situazione professionale, economico-finanziaria e sindacale;
- b) i documenti riguardanti le situazioni personali e familiari e le condizioni economico-finanziarie e professionali, lo stato di salute e le condizioni psico-fisiche relative a persone fisiche;
- c) i documenti riguardanti le condizioni economico-finanziarie o i processi tecnico-produttivi, con particolare riferimento a progetti o atti di qualsiasi tipo contenenti informazioni tecniche dettagliate ovvero strategie di sviluppo aziendale di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni;
- d) la corrispondenza epistolare di privati, persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
- e) i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, disciplinari o di dispensa dal servizio;
- f) i documenti riguardanti accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili.

2. L'accesso ai documenti di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri diritti interesi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati.

3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili, ovvero dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, o dati giudiziari, ovvero dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o), e da r) a u), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale, oppure dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito soltanto nei casi e con i limiti di cui

le délai. Celui-ci peut être reconduit par le responsable de la procédure, mais une seule fois.

Art. 12  
(*Documents non communicables*)

1. Les documents qui ne sont jamais communicables figurent à l'art. 41 de la LR n° 19/2007.

Art. 13  
(*Accès réservé*)

1. Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007, ne sont pas librement communicables les documents énumérés ci-dessous :

- a) Les documents contenus dans les dossiers des personnels de l'Administration régionale et concernant leur situation personnelle et familiale, leur état de santé, ainsi que leur situation professionnelle, économique, financière et syndicale ;
- b) Les documents relatifs aux situations personnelles et familiales, aux conditions économiques, financières et professionnelles, à l'état de santé et aux conditions psycho-physiques des personnes physiques ;
- c) Les documents relatifs aux conditions économiques et financières ou aux processus technico-productifs, dont notamment les projets ou les actes de quelque type que ce soit contenant des informations techniques détaillées ou des stratégies de développement d'entreprise, concernant des personnes morales, des groupes, des entreprises ou des associations ;
- d) Le courrier des personnes physiques, des personnes morales, des groupes, des entreprises et des associations, utilisé aux fins de l'activité administrative ;
- e) Les documents concernant des procédures judiciaires, disciplinaires ou de dispense des fonctions ;
- f) Les documents concernant les inspections et les contrôles administratifs et comptables.

2. L'accès aux documents indiqués au premier alinéa du présent article, dont la connaissance est nécessaire pour préserver ou défendre ses intérêts juridiques, doit en tout cas être garanti aux intéressés.

3. Si les documents énumérés au premier alinéa du présent article contiennent des données sensibles, soit des données personnelles propres à révéler l'origine raciale et ethnique, les convictions religieuses, philosophiques ou autres, les opinions politiques, la participation à des partis, à des syndicats, à des associations ou organisations à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical, ou des données judiciaires, soit des données propres à révéler les actes visés aux lettres de a) à o) et de r) à u) du premier alinéa de l'art. 3 du décret du Président de la République n° 313 du 14 novembre 2002 en matière de casier judiciaire, de registre des sanctions administratives faisant suite à un délit et des actions pénales en cours y afférentes, ou à révéler la qualité de prévenu ou de personne mise en examen au sens des art. 60 et 61 du code de procédure pénale,

all'articolo 42, comma 3, della l.r. 19/2007.

4. Fatti salvi i divieti di diffusione e di divulgazione di cui all'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di garantire la più ampia trasparenza dell'attività istituzionale dell'Amministrazione regionale, le deliberazioni della Giunta regionale sono rese accessibili mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della Regione. Le relative modalità di pubblicazione e di accesso sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

CAPO IV  
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 14  
(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 (Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Abrogazione del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 febbraio 2008.

Il Presidente  
CAVERI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di regolamento n. 11

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3558 del 07.12.2007);
- presentata al Consiglio regionale in data 14.02.2007;
- assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 28.12.2007;
- esaminata dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 11.02.2008 e relazione del Consigliere STACCHETTI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.02.2008, con deliberazione n. 3339/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 26.02.2008.

ou encore des données propres à révéler l'état de santé ou la vie sexuelle de quelqu'un, l'accès est autorisé uniquement dans les cas et avec les limitations visés au troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 19/2007.

4. Sans préjudice des interdictions de diffusion et de divulgation prévues par le cinquième alinéa de l'art. 65 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 portant code en matière de protection des données personnelles, afin de garantir la plus grande transparence de l'activité institutionnelle de l'Administration régionale, les délibérations du Gouvernement régional sont publiées sur le site internet de la Région, dans une section spéciale. Les modalités de publication et d'accès y afférentes sont fixées par délibération du Gouvernement régional.

CHAPITRE IV  
DISPOSITION FINALE

Art. 14  
(Abrogation)

1. Le règlement régional n° 3 du 14 juillet 2000 portant dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs et aux limites y afférentes, ainsi qu'abrogation du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996, est abrogé.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 février 2008.

Le président,  
Luciano CAVERI

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Proposition de règlement n° 11

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3558 du 07.12.2007);
- présentée au Conseil régional en date du 14.02.2007;
- soumise à la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 28.12.2007;
- examinée par la 2<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil - avis en date du 11.02.2008 et rapport du Conseiller STACCHETTI;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 21.02.2008, délibération n° 3339/XII;
- transmise au Président de la Région en date du 26.02.2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE  
28 FEBBRAIO 2008, N. 2.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> L'articolo 40, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«3. Ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, comunque formati dall'Amministrazione o altrimenti utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.»

**Nota all'articolo 2:**

<sup>(2)</sup> L'articolo 37 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 37  
(Acquisizione diretta di documenti)

1. L'Amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti o qualità personali che risultano attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 30 e 31, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, anche mediante consultazione per via telematica degli archivi informatici delle amministrazioni certificanti, con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. In tutti i casi in cui l'Amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione certificante, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.
4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
5. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano una validità superiore.»

**Nota all'articolo 3:**

<sup>(3)</sup> L'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 8  
(Individuazione del responsabile del procedimento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto.
2. Il responsabile del procedimento individua, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria. Ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.»

**Note all'articolo 5:**

<sup>(4)</sup> L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 prevede quanto segue:

«Art. 9  
(Interventi per la trasparenza dell'Amministrazione)

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative.
2. È istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
  - a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione);
  - b) all'informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica;
  - c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l'informazione sulle strutture e sui servizi dell'Amministrazione regionale;
  - d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione.
4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:
  - a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'art. 26 della l.r. 59/1991;
  - b) l'attivazione di forme di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incrementare l'efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa fra pubbliche amministrazioni;
  - c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi,

anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l'accesso ai servizi di persone menomate;

d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini.

5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.».

<sup>(5)</sup> L'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 35

(Domande e autenticazione di documenti)

1. Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all'Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. La domanda e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione nell'Amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
3. Se la domanda o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione della sottoscrizione è eseguita dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento, all'autenticazione provvede il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'Amministrazione medesima. In tal caso, la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.».

**Nota all'articolo 7:**

<sup>(6)</sup> L'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 41

(Esclusione dal diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è sempre escluso:
  - a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano;

c) per gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che ne regolano la formazione;

d) per i documenti inerenti ai procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi;

e) salva diversa disposizione di legge o regolamento, per i verbali o i resoconti di organi collegiali istituzionali, di commissioni, di comitati e di altri organismi quando non operano in seduta pubblica.

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.».

**Nota all'articolo 11:**

<sup>(7)</sup> L'articolo 43, commi 5 e 6, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.

6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:

a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;

b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.».

**Nota all'articolo 12:**

<sup>(8)</sup> Vedasi nota 6.

**Nota all'articolo 13:**

<sup>(9)</sup> L'articolo 42, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«1. Con regolamento regionale sono individuate le categorie di documenti che, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, sono sottratte all'accesso qualora riguardino soggetti diversi da chi ne richiede l'accesso.».

<sup>(10)</sup> L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, prevede quanto segue:

«Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitiva, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia

- stata concessa la sospensione condizionale della pena;
- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitudine, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;
- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno ;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».
- <sup>(11)</sup> L'articolo 42, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:
- «3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei casi di cui al comma 2 e, comunque, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche mediante l'adozione di opportune cautele. Nel caso in cui i documenti medesimi contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.».
- <sup>(12)</sup> L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede quanto segue:
- «5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.».
- Nota all'articolo 14:**  
Il regolamento regionale 14 luglio 2000, n. 3 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 32 del 25 luglio 2000.

Regolamento regionale 13 marzo 2008, n. 3.

Modificazioni al regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Modificazione all'articolo 3)*

1. Dopo il numero 14) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta e degli enti dipendenti dalla Regione), è aggiunto il seguente:

«14bis) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.»

Art. 2

*(Sostituzione delle schede dell'allegato A)*

1. Le schede nn. 2, 3, 6, 9, 11 e 17 contenute nell'allegato A al regolam.reg. 2/2006 sono sostituite dalle corrispondenti schede contenute nell'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 marzo 2008.

Il Presidente  
CAVERI

\_\_\_\_\_

Règlement régional n° 3 du 13 mars 2008,

modifiant le règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006 portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l'Administration régionale, par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et par les établissements dépendant de la Région.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Modification de l'art. 3)*

1. Après le point 14 de la lettre a du premier alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 2 du 24 juillet 2006 portant traitement des données sensibles et judiciaires effectué par l'Administration régionale, par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et par les établissements dépendant de la Région, est ajouté le point rédigé comme suit :

« 14 bis) Agence pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta. »

Art. 2

*(Remplacement des fiches de l'annexe A)*

1. Les fiches n<sup>os</sup> 2, 3, 6, 9, 11 et 17 de l'annexe A du RR n° 2/2006 sont remplacées par les fiches correspondantes visées à l'annexe A du présent règlement.

Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 mars 2008.

Le président,  
Luciano CAVERI

\_\_\_\_\_

Allegato A  
(articolo 2)

## Scheda n. 2

## DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO L'ENTE REGIONALE, L'AZIENDA REGIONALE SANITARIA USL DELLA VALLE D'AOSTA E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, ASSICURAZIONI INTEGRATIVE.**

## FONTI LEGISLATIVE:

Codice civile;

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

Legge 132/1968 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e successive modificazioni (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato);

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Legge 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), articolo 80 – comma 2 (*Disposizioni in materia di politiche sociali*));

Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324 articolo 2 commi 2 – 4 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicapato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi);

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

Legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi);

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638), articolo 5, recante (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini);

Legge 28 febbraio 1953, n. 86 (Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo);

Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi);

Legge 6 agosto 1975, n. 419 (Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi);

D.l. 463/83 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini). articolo 13, convertito in legge 638/1983 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini);

Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) articolo 22, comma 25;

Decreto ministeriale Ministero Sanità 15 dicembre 1994 (Modificazioni all'elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità),(valido sino al 31 dicembre 2005);

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), articolo 7;

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) articoli 3, 11, 12, 13;

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.);

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), articolo 77 (Status degli amministratori locali) e articolo 87 (Consigli di amministrazione delle aziende speciali);

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

Legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

Legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali);

Legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati);

Legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti);

Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196);

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);

Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari);

D.lgs. c.p.s. 365/1946 (Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi);

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico);

### **Leggi regionali**

Legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione);

Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione);

Legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relative al personale regionale);

Legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego);

Legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 (Norme di attuazione del d.p.r. 31 ottobre 1975, n. 861);

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008);

Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).

### **ALTRE FONTI:**

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 662 (Equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004 (Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articolo 119, e successive modifiche (assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;

D.p.r. 333/2000 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);

D.p.r. 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta);

D.m. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»);

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP/ENPAIA, regolamenti consiliari e di settore.

C.C.N.L. per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 siglato in data 16 aprile 2006;

C.C.N.L. del Comparto scuola siglato in data 29 novembre 2007;

Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 (legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc...);

C.C.R.L. del 24 dicembre 2002;

C.C.R.L. del 27 marzo 2003 in materia di procedimenti disciplinari e controversie di lavoro dei dipendenti appartenenti alle categorie del comparto unico di cui all'articolo 1 della legge regionale 45/1995;

Regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pub-

blici non economici dipendenti dalla Regione e degli Enti locali della Valle d'Aosta);

Deliberazione della Giunta regionale n. 1614 del 14 maggio 2001 («Approvazione di disposizioni, linee e intese operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68»).

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (articolo 112);

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (articolo 68)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere <input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute: attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>	(soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)		
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- automatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
- manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

#### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

##### Operazioni standard

###### Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
- acquisizione da altri soggetti esterni	<input checked="" type="checkbox"/>

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

##### Operazioni particolari:

###### Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare	<input type="checkbox"/>
- di altro titolare	<input type="checkbox"/>

###### Comunicazione

Consiglio regionale

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: legge 335/1995; legge 152/1968);

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: C.C.R.L. del 24 dicembre 2002; C.C.N.L. di comparto; legge 335/95; d.p.r. 461/2001, regolamenti regionali);

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del d.p.r. 461/2001);

INAIL e Autorità di Pubblica Sicurezza. (per denuncia infortunio: d.p.r. 1124/1965);

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/1994);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: articolo 21, C.C.N.L. del 6 luglio 1995, C.C.N.L. di comparto, art. 5 Legge 20 maggio 1970, n. 300);

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata;

Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (articolo 50 d.lgs. 165/2001);

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette);

Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle «categorie protette»;

Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio

Autorità giudiziaria (c.p. e c.p.p.);

Organizzazioni sindacali. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali);

Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'articolo 17 del d.m. 164/1999 e nel rispetto dell'articolo 12 bis del d.p.r. 600/1973);

Compagnie assicurative.

#### **Diffusione**

□

#### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la regione/provincia autonoma, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate *disabilità*. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle *opinioni filosofiche o d'altro genere* possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla *vita sessuale* possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;

I dati sulle *convinzioni religiose* possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari.

I dati sullo *stato di salute relativi a familiari dell'interessato* possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza d.lgs. 626/1994, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio),

### Scheda n. 3

#### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA RIGUARDANTE L'ENTE REGIONALE, L'AZIENDA REGIONALE SANITARIA USL DELLA VALLE D'AOSTA E GLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.**

#### FONTI LEGISLATIVE:

Costituzione, articolo 24 (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi);

Codice Civile;

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

Legge 689/1981 (Modifiche al sistema penale);

Legge 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

D.l. 69/1989 (articolo 31) convertito con modificazioni, nella legge 154/1989 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.

Regio decreto 19 ottobre 1927 n. 1923 (Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica), convertito nella legge 13 maggio 1928, n. 1120 (Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica);

D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro);

D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

Legge. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

D.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421);

Legge 47/2004 articolo 23 quinquies (Conversione in legge del d.lgs. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile);

D.m. 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

D.m. 28 febbraio 1983 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica);

D.m. 28 febbraio 1983 (Integrazione e rettifica al decreto ministeriale 18 febbraio 1982); concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica);

D.m. 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate);

D.m. 13 marzo 1995 (Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti);

D.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

D. lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

Legge 388/2000, (Legge finanziaria 2001);

Legge 443/1985 (Legge-quadro per l'artigianato);

Legge 46/1990 (Norme per la sicurezza degli impianti);

Legge 122/1992 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

Legge 84/1994 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Legge 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); e successive modificazioni (legge 205/2000);

Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Legge 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

Legge 61/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente);

Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27

luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari);

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nuovo quadro normativo competenze regionali);

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

D.lgs. 4.5.2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328);

D.lgs. 16/04/1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

**Leggi regionali**

Legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 (Organi collegiali della scuola a livello distrettuale e regionale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47);

Legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali);

Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione);

Legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

**ALTRE FONTI:**

D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (Testo A);

D.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro);

D.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

D.p.r. 1199/1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

D.p.r. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici);

D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

D.m. 221/2003 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);

D.p.r. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici);

D.m. 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti);

D.m. 5 agosto 1991, n. 387 del Ministero del Tesoro (Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile);

D.m. 23 novembre 1988, n. 509 (Modalità per il rimborso agli enti, istituti, fondi e casse previdenziali della maggiorazione delle pensioni erogate agli ex combattenti del settore privato, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140);

D.m. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»);

D.p.r. 10 ottobre 2000 n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili);

D.p.c.m. 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili).

CCRL 24 dicembre 2002 (Definizione e chiusura del contratto 1998/2001- Parte normativa per il quadriennio 1998/2001- Parte economica per il biennio 2000-2001 - Definizione della parte economica relativa al biennio 2002/2003 - per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del Comparto unico della Valle d'Aosta);

CCRL 12 giugno 2000 per il quadriennio normativo 1998/2001 e per il biennio economico 2000/2001 del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e degli Enti locali della Valle d'Aosta;

CCRL 27 settembre 2006 (Testo di accordo per la definizione e chiusura del contratto 2002/2005 per la parte normativa e dei bienni economici 2002/2003 e 2004/2005 - per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale di tutti gli Enti del Comparto unico della Valle d'Aosta);

Deliberazione della Giunta regionale n. 675 dell'8 marzo 1999 (Approvazione di disposizioni per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica di cui al d.m.18 febbraio 1982 dei fax-simili di certificati e del libretto sanitario sportivo).

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (articolo 71);

Attività di controllo e ispettive (articolo 67);

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (articolo 65, comma 2, lettera c));

Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (articolo 112, comma 2, lettere g) e h));

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (articolo 73, comma 2, lettera f));

Attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alle ispezioni in materia ambientale (legge 61/1994 articolo 2 bis) e l.r.t. 66/1995 articolo 24);

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (articolo 73, comma 2, lett. g)).

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute: attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>				

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

– automatizzato   
 – manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
 acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

– dello stesso titolare   
 – di altro titolare

**Comunicazione**

Strutture sanitarie;

CCIAA; Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap) e Direzione Regionale del Lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 443/1985, dell'articolo 4 del d.p.r. 1199/1971 e della l.r. 34/2001);

Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione e arbitrato (d.lgs. n. 165/2001);

Autorità giudiziaria, Forze di polizia;

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi);

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

- 1) *Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini*, anche tramite Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario, compreso:
  - gestione ricorsi per rimborso assistenza sanitaria indiretta;
  - gestione delle diffide rivolte all'Assessorato Sanità ai sensi del d.p.r. 698/1994 per fissare la data della visita da parte delle commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende USL;
  - gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione Regionale d'Appello, presso l'assessorato alla Sanità ai sensi del d.m. 18 febbraio 1982);
  - gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario;
  - gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione Regionale per l'Artigianato (CRA) in materia di iscrizione, modificazione, cancellazione da albo artigiani per motivi che comportano l'uso di dati sensibili e giudiziari, con conseguenze previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi (enti previdenziali, Direzione Regionale del Lavoro) ai sensi dell'articolo 7 della legge 443/85 e dell'articolo 4 del d.p.r. 1199/1971.

Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo.

- 2) *Gestione cause*: Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.
- 3) *Recupero crediti*: Richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.
- 4) *Recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi.*
- 5) *Applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/1981: ai fini del presente regolamento si considerano sol-*

tanto le sanzioni amministrative che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o all'agenzia/ente regionale o ente vigilato/controllato) da parte degli organi preposti all'accertamento (AUSL, CFS, ARPA, ecc.) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (Corpo Forestale, tecnici preposti a compiti di polizia mineraria). Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.

6) Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e di contravvenzioni, ricorsi, denunce all'autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima, in riferimento alle competenze di *polizia mineraria*.

7) *Patrocinio legale per amministratori e dipendenti*:

Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali:

- il dipendente/ amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il dipendente/ amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata all'amministrazione che ne dispone il patrocinio.

L'ufficio assicurazioni stipula apposite polizze di assicurazione a copertura delle spese legali e peritali sostenute dal personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale e dai dipendenti nei procedimenti penali, civili e amministrativi.

#### Scheda n. 6

##### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE.**

##### FONTI LEGISLATIVE:

D.lgs 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

*Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali*

Legge 281/1970, articolo 11 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario);

R.d. 523/1904 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

R.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

R.d. 1443/1927 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere);

D.lgs 143/1997 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);

Legge 323/2000 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);

D.lgs. 22/1997 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

D.lgs. 59/2005 (IPPC), articoli 16 e 17;  
D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

*Interventi di promozione economica:*

Legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

Legge 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile);

Legge 140/1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica - Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);

Legge 598/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi);

Legge 1329/1965 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Legge 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia - Interventi urgenti per l'economia - incentivi alle imprese);

Legge 1068/1964, (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione);

Legge 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane);

Legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

Legge 488/92 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415), recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse);

Legge 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), articolo 21;

Regolamento CE 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore;

Regolamento CE 1145/03 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica che modifica il Regolamento CE 1685/00 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;

Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Regolamento CE n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica il Regolamento CE n. 1260/99;

Regolamento CE n. 438 della Commissione, del 21 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali e successive modificazioni;

Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;

Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo

e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

*Interventi di aiuti e di promozione nel settore agricolo:*

D.lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in particolare articolo 4;

D.lgs. 173/1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (sostegno allo sviluppo rurale FEAOG);

D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal d. lgs. 188/2000;

Regolamento CE 1663/95 della Commissione (modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) misura g – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1992, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/1999, (CE) 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001;

Reg. (CE) n. 2237/2003 del 22 dicembre 2003 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg.(CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. (FEASR).

*Normativa antimafia, accertamento requisiti morali*

Legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia);

D.lgs. 490/1994 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia);

Legge 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);

Legge 39/1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore);

Legge 204/1985 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio);

R.r.l. 2523/1936 (Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo);

D.p.r. 630/1955 (Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo);

Legge 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

D.lgs. 395/2000 (Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori);

Regolamento CE 1663/95 (Regolamento della Commissione che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»);

Legge 61/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi);

Legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di transito);

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE);

Legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

*Organismi di volontariato*

Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (articolo 6) (legge quadro sul volontariato);

Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale).

*Persone giuridiche private:*

Codice civile articolo 14 e successivi;

D.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581, (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile);

D.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

*Onlus:*

D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*).

*Associazioni:* Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*Cooperative sociali:* Legge 8 novembre 1991, n. 381;

*IIPPAB:* Legge 8 novembre 2000, n. 328;

D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

Legge 2 dicembre 1991, n.390 «Norme sul diritto agli studi universitari»;

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**Leggi regionali**

Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5);

Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione);

Legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta);

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);  
Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada);

Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino);

Legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti);

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci in Valle d'Aosta);

Legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea);

Legge regionale 24 luglio 1995, n. 27 (Interventi a favore dell'agriturismo);

Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20 (Disciplina dell'organizzazione del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco);

Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario);

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità);

Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza)

Legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria);

Legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008);

Legge 12 dicembre 2007, n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010).

**ALTRE FONTI:**

D.p.r. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate);

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge n. 390/1991);

D.m. 161/2005 (Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci);

D.m. 18 luglio 2003, n. 266 (Ministero dell'Economia e delle Finanze) Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460;

D.m. 16 aprile 1996, n. 338 («Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»);

D.m. 5 giugno 1985, n. 1533 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri);

Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria;

Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali;

Atti di intesa stipulati dagli Enti per il Diritto allo Studio con le Università.

Regolamento regionale 23 febbraio 1996, n. 1 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);

Deliberazione della Giunta regionale n. 3967 del 26.11.2005 (Istituzione del Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione Sociale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 22 luglio 2005 n. 16 e determinazioni in merito agli adempimenti previsti dalla legge stessa.);

Deliberazione della Giunta regionale n. 4697 del 10 dicembre 2001 «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali» (modificata con DGR nn.3927 e 3928 del 28 ottobre 2002, n. 1641 del 5 maggio 2003, n. 1489 del 17 maggio 2004, n. 839 del 25 marzo 2005 e n. 2073 del 27 luglio 2007)

Deliberazione della Giunta regionale n. 184 in data 27 gennaio 2006 (Nomina del Comitato tecnico di cui all'art 10 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, concernente disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale).

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 68 - d.lgs 196/2003 Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi.

(articolo 67) Attività di controllo e ispettive.

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere	<input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (per aziende agricole)					<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute: attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>				

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

– automatizzato   
– manuale

## TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

**Operazioni standard****Raccolta:**

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

**Comunicazione**

Autorità Giudiziaria  
Compagnie assicurative

**Diffusione**

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dagli enti e agenzie regionali (agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

Il trattamento dei *dati giudiziari* è effettuato in relazione ad *attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse* ai procedimenti in oggetto, nonché *per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative* (iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, etc).

Per le aziende agricole che usufruiscono di contributi (Anagrafe aziende agricole), il trattamento riguarda anche l'appartenenza ad organizzazioni di categoria, quindi *dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale*.

Il trattamento dei *dati relativi allo stato di salute* riguarda specifici trattamenti di dati relativi alle ipotesi di deroga al procedimento di deroga di agevolazioni concesse o al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, con verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie).

Il trattamento dei *dati relativi allo stato di salute* riguarda inoltre i trattamenti di dati relativi all'attività di copertura degli oneri conseguenti ad infortuni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, degli utenti dei centri educativi ed assistenziali e dei partecipanti ad attività formative.

*Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro*

L'articolo 6 legge 266/1991 prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Possono esistere, altresì, altre normative regionali che impongono la gestione di altri Albi relativi a O.N.L.U.S.

La gestione dell'albo delle organizzazioni di volontariato comporta il trattamento di dati sensibili o giudiziari, in quanto le organizzazioni possono riferirsi a particolari categorie di soggetti.

Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare, inoltre, le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente, le *convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere* di chi ad essa aderisca.

Il trattamento concerne, tra l'altro, i dati relativi al *riconoscimento delle persone giuridiche private* (associazioni, fondazioni e

altre istituzioni di carattere privato) che richiedono l'iscrizione negli appositi registri regionali. La domanda per l'acquisto della personalità giuridica, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, è presentata su autonoma iniziativa del soggetto interessato ai competenti uffici regionali. La Regione accerta la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni richieste dalle norme di legge o di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'ente; e cioè, la possibilità e la liceità dello scopo nonché l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione delle finalità. Al termine dell'istruttoria con esito favorevole, all'ente viene riconosciuta la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il registro delle persone giuridiche private (e quindi anche i dati sensibili in esame) può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta.

#### *Enti per il Diritto allo Studio Universitario*

Il trattamento effettuato dagli Enti per il Diritto allo studio universitario ha ad oggetto le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di borse di studio o benefici economici a persone fisiche in possesso di requisiti predefiniti, nell'ambito di quanto disposto dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Nel corso di tale attività l'Ente per il Diritto allo Studio effettua un trattamento di dati sensibili in sede di acquisizione della documentazione contenente alcuni requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o comunque del beneficio, e precisamente:

- in caso di richiedente disabile, questi deve presentare idonea certificazione della disabilità e del suo grado rilasciata dal competente Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, condizione personale non autodichiarabile (d.p.r. 445/2000, articolo 49);
- in caso di richiedente straniero non appartenente all'Unione Europea, questi deve presentare copia del visto e del permesso di soggiorno in corso di validità, ed eventualmente, se richiesto dal suo caso, attestato ufficiale relativo alla condizione di apolide o rifugiato politico, rilasciato dal Ministero dell'Interno italiano o dall'Alto Commissariato per le Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia.

Le notizie riferite alle condizioni economiche dei richiedenti le borse di studio e i benefici sono idonee a rivelare dati sensibili di terzi qualora, in sede di richiesta di revisione dell'importo del beneficio, l'indicazione *dello stato di salute di componenti il nucleo familiare* del richiedente (componenti individuati con i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999) sia indispensabile per attestare il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente e quindi per la rideterminazione del beneficio economico spettantagli.

Il beneficio economico erogato dall'Ente per il Diritto allo Studio può concretarsi anche sotto forma di assegnazione di posto letto in apposite residenze individuate dall'Ente. In tal caso possono presentarsi le seguenti eventualità di trattamento di dati sensibili:

- qualora il beneficiario sia costretto a prorogare la presa di possesso del posto assegnatogli, deve presentare idonea documentazione idonea a giustificare la proroga per motivi di salute o di famiglia;
- per l'assegnazione del posto letto gli assegnatari devono presentare certificato medico (rilasciato dall'ASL di residenza o comunque italiana- per gli stranieri-) attestante l'assenza di malattie trasmissibili pregiudicanti la convivenza in comunità.

#### **Scheda n. 9**

##### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione)**

##### **FONTI LEGISLATIVE:**

Legge 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari);

Legge 451/1997 (Istituzione osservatorio minori);

Legge 184 /1983 (Disciplina dell'Adozione e dell'affidamento dei minori);

- D.p.r. 448/1998 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);
- Legge 176/1991 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989);
- Legge 66/1996 (Norme contro la violenza sessuale);
- Legge 285/1997 (Interventi di promozione per infanzia e adolescenza);
- Legge 189/1992 (Testo unico sull'immigrazione);
- Legge 476/1998 (Adozioni nazionali e internazionali);
- Legge 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- Legge 149/2001 (Adozione e affidamento dei minori);
- Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- D.lgs. 207/2001 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- Legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);
- Legge 104/1992 (Interventi a favore dell'handicap «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate»);
- Legge 162/1998 (Interventi a favore dell'handicap grave «Modifiche alla legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»);
- Legge 284/1997 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati);
- Legge 189/2002 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- Legge 381/1991 (Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato);
- D.lgs. 112/98 (Riconoscimento invalidità civile);
- D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione sullo straniero;
- Legge 17/1999 (Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), integrata e modificata dal d.lgs. 151/2000;
- Legge 25 marzo 1953, 244 (Approvazione del primo accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato Intergovernativo provvisorio per i movimenti immigrati per l'Europa);
- Legge 30/12/1989, n. 449 (Emendamenti dell'atto costitutivo del Comitato Intergovernativo per la Migrazione);
- Legge 26 maggio 1970, n. 381 (Assistenza ai sordomuti);
- Legge 27 maggio 1970 n. 382 (Assistenza ai ciechi civili);

Legge 30 marzo 1971 n. 118 (Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili «Conversione in legge del d.legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove forme in favore dei mutilati ed invalidi civili»);

Legge 11 febbraio 1980 n. 18 (Indennità di accompagnamento);

Legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo);

Legge 88 del 4 marzo 1987;

Legge 457/1978 (Edilizia sovvenzionata e agevolata);

Legge 179/1992 (Edilizia sovvenzionata e agevolata);

Legge 390/1991 e successive modifiche e integrazioni (Attività per il diritto allo studio universitario);

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) (articolo 19);  
D.lgs. 3.05.2000, n. 130;

Articoli 403 e 406 c.c.

### **Leggi regionali**

Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori);

Legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica);

Legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia);

Legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4).

Legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 (Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia);

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008);

Legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate);

Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV effetti da AIDS);

Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili);

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo Unico delle norme regionali in materia di promozione dei servizi a favore delle persone anziane e inabili);

Legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);

Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni

alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati ed handicappati operanti in Valle d'Aosta) e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993 n. 83 e 9 febbraio 1996, n. 5;

Legge regionale 9 aprile 1996, n. 9 (Contributi a favore di istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta);

Legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta);

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004-2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18);

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo Unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 17 (Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti);

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore di dipendenti civili dello Stato ed Enti Pubblici ex. combattenti ed assimilati) e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale) dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti);

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni integrative della legge regionale 28 aprile 2003, n. 15 (Estensione a tutti i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore di dipendenti civili dello Stato ed Enti Pubblici ex. combattenti ed assimilati) e all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici ed aumento della pensione sociale) dell'integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti);

Legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale);

Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per il ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, e degli esercenti attività commerciali).

Legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore dei neuropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979 n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43);

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap);

Legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione);

Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

Legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea);

Legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).

#### **ALTRE FONTI:**

D.p.c.m. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

D.p.c.m. 19 dicembre 2003 – Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2004;

Decreto Ministero Giustizia 24 febbraio 2004 (Regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili);

Regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisi-

che nel settore dell'edilizia residenziale);

Deliberazione di Giunta n. 3147 dell'8 novembre 2007 «Approvazione di nuovi criteri e modalità di accesso e di fruizione dei servizi di trasporto da parte di persone disabili, ai sensi della legge regionale 29/1997 e revoca di quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 949 del 17 marzo 2003»;

Deliberazione di Giunta n. 671 dell'8 marzo 1999 «Approvazione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dal fondo regionale per l'abitazione di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36»;

Regolamento regionale 20 giugno 1994, n. 3 (Norme regolamentari per l'applicazione degli articoli 8, 9, 10, 11 della legge regionale 1° giugno 1984 n. 17 – Interventi assistenziali ai minori –;

Regolamento Regionale 4/1994 (Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del d.l. 18 agosto 1978, n.481 convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641);

Deliberazione di Giunta n. 4067 del 4.11.2002 (Approvazione della convenzione da stipulare tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e la Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Istituto Orfanotrofio Salesiano Don Bosco» per la gestione dell'Istituto Don Bosco di Chatillon per il periodo dal 01.08.2002 a 31.07.2008);

Deliberazione di Giunta. n. 3111 del 25 agosto 2003 (Istituzione di un servizio sperimentale di assistenza alla vita indipendente per la durata di un anno a decorrere dal 2 settembre 2003);

Deliberazione di Giunta n. 2871 del 2 settembre 2005 (Prosecuzione per la durata di due anni a decorrere dal 1° settembre 2005 del Servizio di assistenza alla vita indipendente rivolto a persone adulte con disabilità fisica e/o sensoriale tramite l'assistente personale secondo i principi stabiliti con Deliberazione di Giunta 3111 del 25 agosto 2003);

Deliberazione di Giunta. n. 3237 del 25 settembre 2000 (Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento dei Centri socio-educativi per persone disabili gestiti dall'assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della RAVA);

Deliberazione di Giunta n. 1926 del 19 maggio 2003 (Approvazione della direttiva in materia di affidamento di servizi socio-sanitari, socio-educativi e socio-assistenziali da parte degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 45/1995);

Deliberazione di Giunta n. 4798 del 20 dicembre 2004 (Attribuzione al Comune di Aosta per l'anno 2005 limitatamente ai residenti ultrasessantacinquenni dell'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la concessione di contributi per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione ai sensi della legge regione 3 maggio 1993 n. 22 sulla base delle direttive regionali in materia;

Deliberazione di Giunta n. 25 del 10 gennaio 2005 (Approvazione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri relativi all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 27.05.1994 n. 19 recante «Norme in materia di assistenza economica» e determinazione dal 01.01.2005 dei limiti della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge»);

Deliberazione di Giunta. n. 2432 del 29 luglio 2005 (Proroga per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006 della durata della sperimentazione dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 recante «Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002-2004 approvato con Deliberazione di Giunta 2454/2004»);

Deliberazione di Giunta n. 3208 del 30 settembre 2005 (Approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984 n. 17 e dell'articolo 2 del regolamento regionale 20.06.1994 n. 3 dei parametri di riferimento all'indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) e della percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione Regionale per la concessione dei benefici economici a favore di minori residenti in Valle d'Aosta ospiti di istituti e collegi durante l'anno scolastico 2005/2006);

Deliberazione di Giunta 2455 del 19 luglio 2004 (Trasferimento ai Comuni della Valle d'Aosta delle funzioni amministrative riguardanti la concessione di un assegno post-natale ai sensi dell'articolo 13 commi 1, 2, 3, 4, della legge regionale 27 maggio 1998 n. 44 recante «Iniziativa a favore della famiglia». Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento);

Deliberazione di Giunta del 14 dicembre 1998 n. 4647 (Approvazione di criteri e modalità per l'applicazione della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 «Iniziativa a favore della famiglia»);

Deliberazione di Giunta 21 agosto 2000 n. 2762 (Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo all'Area Minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali e delle équipe socio-sanitarie territoriali);

Deliberazione di Giunta del 23 dicembre 2002, n. 5045 (Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Valle d'Aosta relativo all'applicazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 8 marzo 2001 n. 149 in materia di adozioni di minori);

Deliberazione di Giunta del 8 aprile 2002, n. 1241 (Approvazione del progetto di interesse regionale denominato «Progetto AFFIDO» presentato ai sensi del piano regionale di attuazione della legge 285/1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) di cui alla d.g.r. n. 1161 del 18.04.1999);

Deliberazione di Giunta 12 aprile 1999, n. 1161 (Approvazione del piano regionale di attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285);

Deliberazione di Giunta n. 2040 del 27 giugno 2005 (Approvazione dell'istituzione di un équipe per l'affidamento familiare di minori e per l'accoglienza volontaria);

Deliberazione di Giunta n. 5191 del 30 dicembre 2002 (Nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio Sanitario Regionale ai sensi del d.p.c.m. del 29 novembre 2001 e dell'articolo 34 della legge n. 724/1994 (Legge finanziaria per l'anno 2005);

Deliberazione di Giunta del 17 febbraio 1997, n. 467 (Approvazione dell'istituzione del servizio di assistenza domiciliare educativa per i minori);

Deliberazione di Giunta n. 1517 del 15 maggio 2000 (Approvazione dell'estensione del servizio di assistenza domiciliare educativa in favore di minori di cui alla Deliberazione di Giunta 467 del 17.02.1997 ai Distretti socio-sanitari nn. 3 e 4 Approvazione dell'indizione di appalto concorso tra le cooperative sociali per la gestione dello stesso per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 dicembre 2002);

Deliberazione di Giunta n. 2119 del 26 giugno 2000 (Accertamento dell'esito negativo dell'appalto concorso indetto con Deliberazione di Giunta n. 1517/2000 e approvazione di un nuovo appalto concorso tra le cooperative sociali per la gestione del servizio di assistenza domiciliare educativa in favore di minori nei Distretti socio-sanitari n. 3 e 4 ai sensi della legge regionale n. 27/1998);

Deliberazione di Giunta n. 3380 del 16 settembre 2002 (Approvazione della proroga della convenzione per la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in favore di minori nei distretti socio-sanitari n. 3 e 4 per il periodo 1° settembre 2002 -14 giugno 2003 aggiudicata alla Cooperativa sociale «Noi e gli altri» di Aosta con provvedimento dirigenziale n. 4853/2000 a seguito di appalto-concorso);

Deliberazione di Giunta n. 3888 del 21 ottobre 2002 (Approvazione dell'impianto di valutazione del servizio di assistenza Domiciliare Educativa per minori);

Deliberazione di Giunta n. 5190 del 30 dicembre 2002 (Approvazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n.18/2001 degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori);

Deliberazione di Giunta n. 2212 del 30 maggio 2003 (Approvazione dell'ulteriore proroga per il periodo 14 giugno-31 ottobre 2003 della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa in favore di minori nei distretti socio-sanitari n. 3 e 4 aggiudicato alla Cooperativa «Noi e gli Altri» di Aosta);

Deliberazione di Giunta n. 2823 del 28 luglio 2003 (Approvazione della realizzazione mediante soggetto esterno da individuare mediante procura di gara d'appalto del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) in favore di minori nei distretti socio-sanitari n. 1, 2, 3, 4 per il periodo 1° novembre 2003 - 31 dicembre 2005);

Deliberazione di Giunta n. 3305 del 7 ottobre 2005 (Approvazione della realizzazione mediante soggetto esterno del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di minori su tutto il territorio regionale per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2008);

Deliberazione di Giunta n. 734 del 18 marzo 2006 (Approvazione del progetto denominato «Cibo per la mente» organizzato nell'ambito del servizio di Assistenza domiciliare Educativa (ADE) a favore dei minori in carico al servizio e delle loro famiglie);

Deliberazione di Giunta n. 1614 del 14 maggio 2001 (Approvazione di disposizioni, linee, e intese operative per la valutazione e la certificazione dei soggetti disabili ai fini dell'applicazione delle norme per il diritto al lavoro contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68);

Deliberazione di Giunta n. 2388 del 2 luglio 2001 (Approvazione di linee operative di razionalizzazione dell'attività delle Commissioni per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap);

Deliberazione di Giunta n. 206 del 28.01.2005 (Approvazione di un piano organico di revisione della sussistenza dei requisiti per il godimento delle provvidenze economiche di cui alla Legge Regionale 11/1999 «Testo Unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti»);

Deliberazione di Giunta n. 435 del 17 febbraio 2006 (Approvazione di procedure di semplificazione per il rilascio delle certificazioni previsto dalla legge 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

Deliberazione di Giunta n. 4414 del 26 novembre 2001 (Approvazione, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 della Legge Regionale n. 29/97 dei criteri di accesso e di fruizione del servizio di trasporto di disabili ed istituzione della relativa Commissione;

Deliberazione di Giunta n. 2209 del 30 maggio 2003 (Approvazione delle linee guida per l'integrazione dei disabili nell'Amministrazione Regionale);

Deliberazione di Giunta n. 810 del 22 marzo 2004 (Approvazione del progetto di laboratorio occupazionale per persone disabili);

Deliberazione di Giunta n. 4509 del 6 dicembre 2004 (Approvazione delle linee guida per l'erogazione dell'assistenza domiciliata integrata ADI nonché dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con gli enti interessati);

Deliberazione di Giunta n. 1246 del 22 aprile 2005 (Approvazione delle modalità di accesso e delle quote di contribuzione degli utenti ai soggiorni climatici per persone disabili con decorrenza dal 16 maggio 2005);

Deliberazione di Giunta n. 2731 del 26 agosto 2005 (Affido, a trattativa privata, alla Società «Il Village SPA» con sede in Torino del servizio denominato «Easy Contact» rivolto alle persone sordomute ed udolose per favorire le pari opportunità e l'inclusione sociale per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008;

Deliberazione di Giunta n. 4531 del 21 dicembre 2005 (Affidamento, mediante trattativa privata, ai sensi del r.d. 827/1924 dell'Associazione no profit «Apnea national school» di Aosta del progetto di attività acquatiche destinate a disabili psicofisici per il triennio 2006/2008;

Deliberazione di Giunta n. 3630 del 6 ottobre 2003 (Approvazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione ai finanziamenti di un progetto per la realizzazione di una struttura di accoglienza per soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388);

Deliberazione di Giunta 4178/2006 (Approvazione di disposizioni per l'erogazione del voucher per il servizio di tata familiare dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 19/05/2007, n. 11);

Deliberazione di Giunta 1543/2007 (Approvazione, ai sensi dell'art 2, comma 2, lettera A) della l.r. 19.05.2007, n. 11, del Piano di Azione annuale per l'anno 2007 per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia. Impegno di spesa);

Deliberazione di Giunta 1573/2007 (Approvazione delle direttive per l'applicazione dell'art 2, comma 2, lettere B), C), D), E), F), G), H), I), della l.r. 19.05.2007, n. 11. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4);

Deliberazione di Giunta n. 3568 del 24 novembre 2006 (Approvazione di una convenzione, per il triennio 2007/2009, con la Cooperativa Sociale «Nella a r.l.», di Saint-Vincent, che gestisce il Centro diurno per disabili sito nel comune medesimo, per lo svolgimento delle attività ad esso correlate per dodici utenti disabili psicofisici medio-gravi. Impegno di spesa);

Deliberazione di Giunta n. 53 del 19 gennaio 2007 «Affidamento, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», all'Associazione valdostana sportiva dilettantistica sociale per la riabilitazione equestre e sportiva

(A.V.R.E.S. ONLUS) di Nus, dell'attività di riabilitazione equestre destinata ai disabili psicofisici, per il triennio 2007/2009. Impegno di spesa e accertamento e introito di somma»;

Deliberazione di Giunta n. 2828 del 12 ottobre 2007 «Affido mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, alla Cooperativa Sociale "Bourgeon de vie" Onlus, di Nus, del servizio di accoglienza ed assistenza pomeridiana sperimentale a sostegno di persone con disabilità psicofisiche e delle loro famiglie per il periodo compreso fra il 30 ottobre 2007 ed il 30 giugno 2008. Impegno di spesa»;

Deliberazione di Giunta n. 3235 del 16 novembre 2007 «Affido mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", alla Società Progetto Formazione/Projet Formation s.c.r.l., di Saint-Christophe, del percorso formativo relativo alla figura di aiuto cuoco rivolto a 5 persone maggiorenni con disabilità psichica e/o fisica per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2008 e approvazione della relativa convenzione. Impegno di spesa».

Provvedimento dirigenziale n. 4971 del 23 novembre 2007 «Approvazione dell'aggiudicazione alla Società Cooperativa "Indaco" (ONLUS) di Aosta della gara d'appalto ad asta pubblica per la realizzazione mediante soggetto esterno dell'organizzazione e della gestione dei soggiorni climatici per persone disabili, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, di cui alla DGR 904/2007. Impegno di spesa e riduzione della prenotazione di spesa».

Deliberazione di Giunta n. 3531 del 7 dicembre 2007 «Affido, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, per il periodo 01.01/31.12.2008, alla Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta, di Aosta, dello svolgimento del servizio sperimentale di accoglienza ed accompagnamento di persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso lo svolgimento di attività di carattere sonoro-musicale e/o di espressione corporea. Impegno di spesa».

Deliberazione di Giunta n. 3647 del 14 dicembre 2007 «Approvazione della convenzione, per l'anno 2008, con la Fondazione Ollignan Onlus relativa alla concessione a titolo gratuito dei servizi necessari per l'attivazione, presso la sede del Centro agricolo di Ollignan, di un laboratorio occupazionale di cucina, rivolto a persone con disabilità, ai sensi delle D.G.R. 810/2004 e 2213/2006, e approvazione di incentivo orario da corrispondere ai partecipanti al laboratorio occupazionale medesimo. Impegno di spesa».

Provvedimento dirigenziale n. 5434 del 17 dicembre 2007 «Approvazione dell'aggiudicazione alla Società Cooperativa sociale "Noi e gli Altri" (ONLUS) di Aosta della gara d'appalto ad asta pubblica per la realizzazione mediante soggetto esterno del servizio di accompagnamento, integrazione ed assistenza alle persone disabili per il triennio 2008/2010. Impegno di spesa e riduzione della prenotazione di spesa».

Deliberazione di Giunta n. 3917 del 27 dicembre 2007 «Affido, mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, alla Società Cooperativa Interactive Onlus di Villareggia (TO) per la realizzazione del progetto sperimentale "Luna-park val-lée: laboratorio socio-riabilitativo per soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo" rivolto a persone autistiche, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 ed il 30 agosto 2008 e approvazione della relativa convenzione. Impegno di spesa».

Deliberazione di Giunta in data 16 dicembre 2005, n. 4365 «Approvazione di modifiche ed integrazioni alla convenzione in atto tra l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e la casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Istituto orfanotrofico salesiano Don Bosco" per la gestione dell'Istituto Don Bosco di Châtillon approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4067/2002. Determinazione delle rette mensili di ospitalità per il triennio scolastico 2005-2008»;

Deliberazione di Giunta in data 29 dicembre 2006, n. 4173: «Proroga dal 1° gennaio 2007 della sperimentazione dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente, di cui all'art. 4 della l.r. 4 settembre 2001, n. 18, approvata con D.G.R. nn. 2454/2004, 2432/2005 e 2260/2006, e delle disposizioni delle D.G.R. nn. 4131/2005, e successive integrazioni e modifiche, e 377/2006 «Deliberazione di Giunta in data 3 febbraio 2007, n. 192: "Determinazione, a decorrere dal 01.01.2007, della soglia base mensile della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19"»;

Deliberazione di Giunta in data 24 febbraio 2006, n. 530: «Determinazione, a decorrere dal 01.01.2006 e fino all'approvazione di nuove disposizioni in materia, del limite della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19»;

Deliberazione di Giunta in data 24 febbraio 2006, n. 566: «Modificazione all'allegato alla D.G.R. n. 4131 in data 02.12.2005, concernente criteri e modalità relativi all'erogazione delle provvidenze di cui alla l.r. 22/1993, recante "Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS"»;

Deliberazione di Giunta in data 18 marzo 2006, n. 734: «Approvazione del progetto denominato “Cibo per la mente”, nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) in favore dei minori in carico al servizio e delle loro famiglie. Impegno di spesa»;

Deliberazione di Giunta in data 7 aprile 2006, n. 981: «Determinazione nel 1/5/2006 della data di decorrenza dell’esclusione delle spese di intermediazione dalle spese ammissibili a contributo ai sensi della l.r. 22/1993, di cui alla D.G.R. 566/2006»;

Deliberazione di Giunta in data 19 maggio 2006, n. 1455: «Approvazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 1/6/1984, n. 17, e dell’art. 2 del regolamento regionale 20/6/1994, n. 3, dei parametri di riferimento dell’indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) e della percentuale di intervento da parte dell’Amministrazione regionale per la concessione dei benefici economici a favore di minori residenti in Valle d’Aosta ospiti in istituti o collegi, durante l’anno scolastico 2006/2007»;

Deliberazione di Giunta in data 25 ottobre 2006, n. 3175: «Soppressione dell’art. 4 ed integrazione dell’art. 2 lettera c) della convenzione tra l’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e la casa salesiana di San Giovanni Bosco per la gestione dell’Istituto orfanotrofico salesiano Don Bosco di Châtillon, approvata con deliberazione della Giunta regionale 4067/2002»;

Deliberazione di Giunta in data 24 novembre 2006, n. 3565: «Attivazione di servizi sperimentali di accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette di minori, per il periodo 27.11.2006/31.12.2008, con affido della gestione alle cooperative sociali “La Libellula” e “Noi & gli Altri”, ai sensi dell’art. 4 - comma 16 - del capitolato speciale allegato al provvedimento dirigenziale n. 7143 del 19.12.2003. Impegno di spesa»;

Deliberazione di Giunta in data 1° dicembre 2006, n. 3702: «Determinazione per l’anno 2006 di nuovi parametri per quanto concerne le rette di ospitalità di cui alla l.r. 22/1993 recante provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affette da AIDS»;

Deliberazione di Giunta in data 13 ottobre 2006, n. 3007: «Approvazione del progetto denominato “Branco-lando” nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) in favore dei minori in carico al servizio e delle loro famiglie. Impegno di spesa»;

Deliberazione di Giunta in data 15 marzo 2007, n. 653: «Approvazione di disposizioni applicative in materia di affidamento familiare ed accoglienza volontaria di minori e di interventi in favore di giovani oltre i 18 anni, in situazione di disagio, per il raggiungimento dell’autonomia»;

Deliberazione di Giunta in data 15 marzo 2007, n. 690: «Approvazione di criteri e modalità per l’applicazione della l.r. 22/1993 recante: “Provvidenze a favore di persone anziane ed handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS”»;

Deliberazione di Giunta in data 8 giugno 2007, n. 1581: «Applicazione dal 01.07.2007 del criterio della riparametrazione delle aggiuntive regionali negli interventi economici assistenziali alternativi all’istituzionalizzazione previsti dalla l.r. 22/1993»;

Deliberazione di Giunta in data 13 luglio 2007, n. 1876: «Approvazione, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 17/1984 e dell’art. 2 del r.r. 3/1994, della percentuale di intervento dell’Amministrazione regionale nella concessione dei benefici economici a favore di minori residenti in Valle d’Aosta ospiti in istituti o collegi presenti sul territorio valdostano, durante l’anno scolastico 2007/2008 e conferma delle fasce di IRSE definite con deliberazione della Giunta regionale 1455/2006»;

Deliberazione di Giunta in data 13 luglio 2007, n. 1877: «Approvazione, a partire dal 01.07.2007, dell’atto di indirizzo e coordinamento per la concessione dell’assegno post-natale, ai sensi dell’art. 13 (commi 1, 2, 3 e 4) della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 e rideterminazione dell’importo»;

Deliberazione di Giunta in data 27 luglio 2007, n. 2066: «Modifica della deliberazione della giunta regionale n. 1581 del 08.06.2007 concernente l’applicazione dei criteri di calcolo dell’IRSE e della riparametrazione delle aggiuntive regionali alle domande presentate ai sensi della l.r. 22/1993 dal 01.01.2007».

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (articolo 68);

Funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive ai fini della verifica della legittimità, del buon andamento, dell’imparzialità dell’attività amministrativa (articolo 67);

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (articolo 73, comma 1, lettera a);

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (articolo 73, comma 1, lettera b));

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (articolo 73, comma 1, lettera c));

Interventi in tema di barriere architettoniche (articolo 73, comma 1, lettera g));

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (articolo 73, comma 2, lettera b).

Attività concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia regionale (articolo 73, comma 2, lettera d).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap (articolo 86, comma 1, lettera c).

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input type="checkbox"/>
Stato di salute: attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

– automatizzato   
– manuale

#### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

##### Operazioni standard

##### Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

##### Operazioni particolari:

##### Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

– dello stesso titolare (Regione)   
– di altro titolare

##### Comunicazione

Al Tribunale per i minorenni per richieste di chiarimenti.

Per quanto riguarda le *IPAB e Agenzie per i servizi alla persona*, i dati sono comunicati alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi; alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi); ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero, all'Autorità giudiziaria.

##### Diffusione

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento concerne tutti i dati relativi agli *interventi per finalità socio-assistenziali, compreso la concessione di contributi*, a favore delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, famiglie in situazione di difficoltà, etc.).

Questo trattamento comprende anche:

- l'erogazione dell'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, non assistiti dall'INPS (legge 88/1987),
- i servizi di assistenza domiciliare, ivi compreso telesoccorso e trasporto,
- l'assegnazione di testi Braille e l'assegnazione di cani guida a cittadini non vedenti;
- le attività amministrative connesse alla concessione delle agevolazioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, al sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione e all'acquisto della prima casa.
- l'erogazione di sussidi, compreso buoni per le mense scolastiche, nonché agevolazioni (quote riservate) per il diritto allo studio, comprese le attività culturali, nei confronti di particolari categorie di soggetti: detenuti, disabili, studenti stranieri o immigrati.

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare *l'origine razziale ed etnica*, oppure *dati giudiziari*, in quanto gli interventi possono essere rivolti a particolari gruppi di popolazione.

Per quanto riguarda i **minori** in particolari situazioni (legge 451/1997, legge 149/2001), a livello regionale sono raccolti ed elaborati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili a consentire l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia.

Il trattamento dei dati riguarda tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, interventi di sostegno psico-sociale, maltrattamenti, inserimento in istituti.

La Regione raccoglie le informazioni dai servizi territoriali di tutela sui minori, gestiti dalle AUSL, dai comuni o da altre figure giuridiche, a seconda della titolarità delle deleghe in materia.

I dati sensibili riguardano generalmente lo stato di salute, sia del minore che dei suoi familiari, e dati giuridici, oltre a informazioni relative alla situazione familiare e a eventuale dati relativi alla sfera sessuale.

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e *vengono trattati ai fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali*.

I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

**Sostegno all'accesso abitazioni in locazione. Sostegno acquisto prima casa.**

Nelle Regioni che effettuano la gestione direttamente, i dati oggetto di trattamento sono relativi a soggetti che presentano l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 431/98. I dati sono prevalentemente di tipo comune, ma in taluni casi possono riguardare anche dati sensibili (interventi in locazione a favore di particolari categorie sociali), in particolare lo stato di salute dei soggetti medesimi (ad esempio con riferimento a situazioni di handicap) ovvero l'appartenenza di questi a paesi extracomunitari.

Nelle Regioni in cui sono i Comuni di residenza che, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione, indicano e gestiscono le procedure di selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili stanziati annualmente con legge finanziaria e distribuiti dalla Regione tra le amministrazioni comunali, l'amministrazione regionale si limita al trattamento dei dati strettamente indispensabili per le funzioni di controllo e di verifiche specifiche su eventuali cumuli di agevolazioni da parte di uno stesso soggetto.

### Edilizia sovvenzionata e agevolata

La gestione dei contributi in alcuni casi è effettuata direttamente da parte della Regione, in altri è delegata ai Comuni o altri soggetti. Nel secondo caso la Regione svolge funzioni di controllo.

#### a) *Gestione diretta da parte della Regione:*

I dati personali sono relativi a soggetti che, per il tramite di imprese e cooperative edilizie, presentano alla Regione la documentazione per accedere ai contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o la locazione di alloggi realizzati in attuazione di programmi e bandi di concorso emanati dalla regione.

La documentazione è presentata mediante moduli (fac simile) approvati dall'Amministrazione. I dati richiesti riguardano fra l'altro la cittadinanza e, in limitati casi, le condizioni di salute, laddove si sia in presenza di finanziamenti specificatamente riservati a persone portatrici di handicap.

Sono inoltre trattati i dati giudiziari delle persone giuridiche che chiedono l'accesso ai finanziamenti.

Le principali informazioni sono archiviate in una banca dati informatizzata dei soggetti beneficiari. Le operazioni di trattamento dell'Amministrazione regionale riguardano la verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, al fine di accertare che siano in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per ottenere il contributo.

La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

#### b) *Gestione delegata ai Comuni o ad altri soggetti:*

La documentazione è presentata all'Ente titolare delle funzioni amministrative mediante moduli (fac simile) da questo predisposti; gli enti trasmettono alla Regione i dati relativi agli esiti dell'istruttoria. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

### Trattamento di dati da parte delle IPAB e Agenzie Servizi alla Persona

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla assistenza domiciliare e alla gestione dei servizi in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, in regime residenziale e diurno e altri servizi di natura diversa

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o da terzi (familiari o personale di riferimento, tutori, curatori, amministratori di sostegno, medico di base, ASL, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, INPS, altra IPAB, scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione): la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. Le ASL possono fornire d'ufficio alle IPAB i dati sanitari del soggetto da ricoverare in casa di cura solo in caso di ricovero coatto e d'urgenza di soggetto in stato di abbandono o di grave disagio sociale

I dati vengono acquisiti anche presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, in relazione all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati sensibili vengono trattati per la gestione delle situazioni patologiche e per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie agli interessati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, e in ottemperanza alla normativa regionale in materia.

I *dati etnici* vengono trattati esclusivamente al fine di personalizzare le prestazioni e fornire un servizio maggiormente rispettoso delle diverse culture e tradizioni (ad es., adibire nel limite delle possibilità organizzative a determinate mansioni infermieristiche infermieri uomini anziché donne, etc.)

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le *convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere)* degli interessati.

L'IPAB comunica le informazioni:

- a) alle ASL, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi (per i controlli e le verifiche periodiche e per ottemperare a richieste degli organi ispettivi);
- b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi);
- c) ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero,
- d) all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno o per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati.

**Scheda n. 11**

**DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO**

**FONTI LEGISLATIVE:**

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

D.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) art. 7, come modificato dal D.lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

D.lgs. 517/1993 (Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

D.lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 95: disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro,

Legge 2 dicembre 1975, n. 638 (Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari);

D.lgs. 277/1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212) Art. 35: registrazione dell'esposizione dei lavoratori, art. 36: registro dei tumori;

D.lgs. 626/1994 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

D.lgs. 242/1996 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

D.lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);

D.lgs. 66/2000 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);

D.lgs. 25/2002 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro);

R.D. 45/1901 (Regolamento generale sanitario);

R.D. 1265/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Legge 28 febbraio 2001, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania);

Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici);

Legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti);

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

D.lgs. 624/1996 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 comma 2, (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione);

Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).

#### **ALTRE FONTI:**

D.p.c.m. 9 gennaio 1986 (Atto di indirizzo e coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali);

D.m. Sanità 22 ottobre 2002 (Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei soggetti di cui all'art. 4-bis del D.L. 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 27);

D.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

D.p.r. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro);

D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);

D.p.r. 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine);

D.p.c.m. 10 dicembre 2002, n. 308 (Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991);

Decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, dei Trasporti e Navigazione, dei Lavori Pubblici della Pubblica Istruzione e della Salute 29 marzo 2000 (Indirizzi generali e linee guida di attuazione) del Piano Nazionale per la sicurezza stradale;

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005;

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2002.

D.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche e integrazioni;

Provvedimento 21 dicembre 2000 - Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110);

Provvedimento 22 febbraio 2001. Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreto ministeriale 12 luglio 2007, n. 155 (Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni).

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   
Stato di salute: attuale  pregresso  Anche relativi a familiari dell'interessato   
Vita sessuale   
Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

automatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

– dello stesso titolare (Regione)   
– di altro titolare

**Comunicazione**

ISPESL, altre Regioni per i casi residenti (DPCM 308/2002),

Istituto Superiore di Sanità (L. 493/99),

Comunicazione all'autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni (artt. 3, 25 e 26 D.Lgs. n. 624/1996).

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

**Infortunati sul lavoro e malattie professionali**

La Regione riceve i dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dall'Inail e dall'Ispesl, li utilizza privi di dati identificativi per le finalità di cui alla scheda 12 e li trasmette comprensivi dei dati identificativi alle aziende sanitarie (d.lgs.

n. 229/1999 e d.lgs. n. 626/1994).

#### ***Registro dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati***

I centri operativi regionali ricevono dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro le segnalazioni dei casi, complete dell'approfondimento diagnostico e dell'esposizione a fattori di rischio. I suddetti centri hanno altresì il compito di integrare il Registro attraverso altre fonti informative, come ad esempio i ricoveri ospedalieri. Trasmettono i dati all'ISPESL nell'ambito dei compiti identificati dalla legge 277/91 e dal DPCM 308 del 10.12.2002 per la costituzione del Registro Nazionale.

I suddetti centri hanno rapporti con gli altri Registri regionali per la trasmissione della casistica residente fuori regione e, viceversa, la ricezione della casistica di pertinenza. Collaborano con l'INAIL per la procedura di riconoscimento dei casi.

Il Registro non contiene dati identificativi diretti del soggetto, ma un codice identificativo (art. 6 DPCM 308/2002).

#### ***Intossicazione da antiparassitari:***

La ASL trasmette al competente organo sanitario regionale a livello provinciale le denunce effettuate da parte dei medici in relazione ai casi accertati di intossicazione da antiparassitari, contenenti le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata (art. 12 Legge 638/1975).

#### ***Infortuni negli ambienti di civile abitazione:***

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le ASL.

Vengono raccolte, tramite le ASL, le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio; le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente; la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono diffuse in forma aggregata con allegata una relazione.

#### ***Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive***

Il trattamento dei dati riguarda le funzioni di vigilanza delle Regioni e delle province autonome sulla applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici, alla coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale, nonché alle attribuzioni e alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome relativamente alla vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria. (D.Lgs. 624/1996, art. 3).

Tali attività comprendono verifiche periodiche, inchieste sugli infortuni, trattamento dei dati relativi alle denunce di infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in più di trenta giorni. In quest'ultimo caso la normativa prevede la comunicazione all'autorità giudiziaria (D.Lgs. 624/1996, artt. 25 e 26).

#### **Scheda n. 17**

##### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI PSICHICI E SENSORIALI E MALATI TERMINALI**

##### **FONTI LEGISLATIVE:**

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

D.lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988));

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000);

Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

D.lgs. 112/1998, (art. 116 e 118) (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

### **Leggi regionali**

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);

Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili);

Legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS);

Legge Regionale 12 gennaio 1999, n. 3 (Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili);

Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione);

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008).

### **ALTRE FONTI**

D.p.r. 10 novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000);

D.p.c.m. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

D.m. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328);

D.m. 28 dicembre 1998 n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000);

D.m. 28 Settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative);

Deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2003 n. 1528 (Approvazione dell'estensione del Servizio di Assistenza domiciliare integrata sperimentata nella Città di Aosta ai sensi della DGR n. 4336/99);

Deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2004 n. 1801 (Approvazione delle disposizioni inerenti alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Unità di valutazione geriatria, dei criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie per l'accesso alle strutture semi-residenziale e residenziale, della modulistica per l'accesso ai servizi per anziani ed inabili (residenziali, semi-residenziali e assistenza domiciliare integrata) di cui alla legge regionale 93/1982);

Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2004 n. 4509 (Approvazione delle «linee guida per l'erogazione dell'Assistenza domiciliare integrata – ADI» nonché dello schema tipo di protocollo di intesa da sottoscrivere con gli enti interessati);

Deliberazione della Giunta regionale n. 3237 del 25 settembre 2000 (Approvazione delle modalità di accesso e di funzionamento

dei Centri Socio-educativi per persone disabili gestiti dall'assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della RAVA);

Deliberazione della Giunta regionale n. 4131 del 2 dicembre 2005 (Determinazione in via sperimentale per il periodo 01.01.2006 al 31.12.2006, di criteri e modalità relativi all'erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 3 maggio 1993 n.22 recante provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infette da HIV e affette da AIDS). Proroga al Comune di Aosta dell'esercizio delle funzioni attribuite con DGR n. 4798/2004. Revoca della DGR 643/2003 dall'01.01.2006;

Deliberazione della Giunta regionale n. 4798 del 20 dicembre 2004 (Attribuzione al Comune di Aosta per l'anno 2005 e limitatamente ai residenti ultrasessantacinquenni dell'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la concessione di contributi per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione ai sensi della L.R. 3 maggio 1993 n. 22 sulla base delle direttive regionali in materia;

D.G.R. n. 3127 in data 25 ottobre 2006, «Approvazione della convenzione con l'Associazione Servizi Assistenziali (A.S.A.) ONLUS di Montjovet, per lo svolgimento del servizio di accoglienza ed assistenza continuativo ai soggetti disabili presso la comunità protetta per disabili sita nel comune medesimo, per il periodo 30.10.2006/31.12.2008 e delle modalità di contribuzione degli utenti. Impegno di spesa»;

DGR n. 1422 del 7 maggio 2004 (Approvazione dell'inserimento continuativo straordinario presso la «Casa Famiglia Betania» ai sensi della DGR n. 4948 in data 22.12.2003 a partire dal 29 maggio 2004;

D.G.R. n. 3648 del 14 dicembre 2007 «Affido mediante procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 163/2006, art. 57, all'Associazione "Centro volontari della sofferenza - Diocesi di Aosta - Onlus" del servizio di accoglienza e assistenza continuativo residenziale a soggetti disabili intellettivi e/o fisici, presso il gruppo appartamento "Il Sicomoro" e presso "Casa Famiglia Betania", a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010. Impegno di spesa».

D.G.R. n. 3916 del 27 dicembre 2007 «Modifica della destinazione dei posti, nell'ambito dei fabbisogni approvati, autorizzati con DGR 1629/2006, nelle strutture residenziali per persone disabili, dei requisiti organizzativi minimi dei servizi a favore delle persone disabili stabiliti dalle DGR 2213/2006, nonché della DGR 2916/2006 relativa all'autorizzazione all'apertura ed esercizio della "Comunità protetta" per persone disabili in Montjovet. Approvazione del conseguente aumento di posti presso la Comunità protetta di Montjovet e impegno di spesa».

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale	<input type="checkbox"/>			
Stato di salute: attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>			

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

- Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

**Comunicazione**

Aziende sanitarie, Regioni

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento riguarda le attività correlate alla fornitura di assistenza residenziale e semiresidenziale extra-ospedaliera ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali e malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR).

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infra-regionale e interregionale).

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**LAVORI PREPARATORI**

Proposta di regolamento n. 12

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 88 del 18 gennaio 2008);
- presentata al Consiglio regionale in data 25 gennaio 2008;
- assegnata alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 1<sup>o</sup> febbraio 2008;
- esaminata dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 25 febbraio 2008; e relazione del Consigliere STACCHETTI;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2008, con deliberazione n. 3339/XII;
- trasmessa al Presidente della Regione in data 12 marzo 2008.

**TRAVAUX PRÉPARATOIRES**

Proposition de règlement n° 12

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 88 du 18 janvier 2008) ;
- présentée au Conseil régional en date du 25 janvier 2008 ;
- soumise à la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil en date du 1<sup>er</sup> février 2008 ;
- examinée par la II<sup>ème</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 25 février 2008 et rapport du Conseiller STACCHETTI ;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 5 mars 2008, délibération n° 3367/XII ;
- transmise au Président de la Région en date du 12 mars 2008,.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA REGOLAMENTO REGIONALE  
13 MARZO 2008, N. 3.

**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 24 luglio 2006, n. 2 prevedeva quanto segue;

«1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili sono individuati, per gli enti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (schede da A1 a A32), relativo alle strutture organizzative dipendenti dalla Giunta regionale e ai

seguinti enti regionali e interregionali:

- 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale;
  - 2) Agenzia regionale per le relazioni sindacali;
  - 3) Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta;
  - 4) Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca;
  - 5) Comitato regionale per la gestione venatoria;
  - 6) Museo regionale di scienze naturali;
  - 7) Parco naturale Mont Avic;
  - 8) Museo minerario regionale;
  - 9) Institut valdôtain de l'artisanat typique;
  - 10) Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta;
  - 11) Istituto regionale A. Gervasone;
  - 12) Casa di riposo J.B. Festaz;
  - 13) Aziende di informazione e accoglienza turistica;
  - 14) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;
- b) allegato B (schede da B1 a B41), relativo all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.»

Regolamento regionale 23 dicembre 2008, n. 4.

Modificazione al regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2008.

Il Presidente  
ROLLANDIN

Règlement régional n° 4 du 23 décembre 2008,

portant modification du règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008 modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

le règlement dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

(Modification de l'art. 7)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 7 du règlement régional n° 1 du 17 janvier 2008 modifiant le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots « 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2009 ».

Art. 2

(Déclaration d'urgence)

1. Le présent règlement est déclaré urgent au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 23 décembre 2008.

Le président,  
Augusto ROLLANDIN

## LAVORI PREPARATORI

- Proposta di regolamento n. 1
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3063 del 24.10.2008);
  - presentata al Consiglio regionale in data 28.10.2008;
  - assegnata alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.10.2008;
  - assegnata alla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 29.10.2008;
  - esaminata dalla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.11.2008, e relazione del Consigliere Emily RINI;
  - esaminata dalla II<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente, con parere in data 05.12.2008, e relazione del Consigliere Hélène IMPÉRIAL;
  - approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.12.2008, con deliberazione n. 278/XIII;
  - trasmessa al Presidente della Regione in data 23.12.2008.

## TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Proposition de règlement n° 1
- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3063 du 24.10.2008) ;
  - présentée au Conseil régional en date du 28.10.2008 ;
  - soumise à la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.10.2008 ;
  - soumise à la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil en date du 29.10.2008 ;
  - examinée par la I<sup>re</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 14.11.2008 et rapport du Conseiller Emily RINI ;
  - examinée par la II<sup>e</sup> Commission permanente du Conseil – avis en date du 05.12.2008 et rapport du Conseiller Hélène IMPÉRIAL ;
  - approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 17.12.2008, délibération n° 278/XIII ;
  - transmise au Président de la Région en date du 23.12.2008.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE  
23 DICEMBRE 2008, N. 4**Nota all'articolo 1:**

<sup>(1)</sup> Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1 prevedeva quanto segue:

- «2. Per il personale assunto a tempo determinato e per coloro che hanno già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana presso l'Amministrazione regionale o presso uno degli altri enti facenti parte del comparto unico regionale in occasione di concorsi e selezioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione a partire dal 1° giugno 2002 e di procedure non concorsuali effettuate a decorrere dal 1° giugno 2002, l'accertamento linguistico conserva validità permanente, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, nell'ambito del comparto medesimo in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. Nelle more dell'attivazione dei corsi di aggiornamento linguistico di cui all'articolo 7, comma 7, del regolam. reg. 6/1996, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, la validità dell'accertamento già superato alle condizioni di cui al primo periodo del presente comma è prorogata al 31 dicembre 2008.»